



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL 31-03-2026

Rocca San Giovanni ,lì 31-03-2026

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 31-03-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: STATO DI CRITICITÀ PER EVENTI METEOROLOGICI - APERTURA
DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)**

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di marzo, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

Premesso che:

-Il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che per la giornata di domani, mercoledì 1° aprile 2026, è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-E (Marsica), e invita i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto l' Avviso di criticità n. 1 del 31 marzo 2026 emesso dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo;

Considerato che il territorio comunale è stato interessato da una intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2026 e che dalla mattinata del 31 marzo insistono precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

Ravvisata pertanto la necessità di coordinare tutte le azioni a carico dell'Ente volte a garantire la pubblica e privata incolumità, segnatamente per quanto attiene le operazioni di interdizione delle zone pericolose, per la gestione della viabilità e per le operazioni di assistenza alla popolazione nonché per il coordinamento con gli Enti sovra ordinati e i gestori delle reti viarie sovracomunali;

Considerato che il Centro Funzionale d'Abruzzo al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, ha raccomandato alle Amministrazioni comunali, tra l'altro di attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio;

Vista La Legge n. 100 del 12 Luglio 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- Legge 15 Maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

Visto l'art. 108, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell'Interno;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

Visto che:

- a) con il D.Lgs. n.1/2018, art.1, è definito il Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC) quale sistema che esercita la funzione di protezione civile, costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- b) ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, i Sindaci sono Autorità territoriale di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- c) ai sensi dell'art.12, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, il Sindaco è responsabile del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi emergenziali di protezione civile, di cui all'art.7, comma 1, lettere b) o c);

Ritenuto opportuno attivare un servizio di controllo e monitoraggio sul territorio al fine di mettere in sicurezza la popolazione prestando assistenza e supporto con l'ausilio dei gruppi di volontariato;

Sentito il parere del M.llo Gianfranco Caravaggio, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Rocca San Giovanni;

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di C.C. n.46 del 21/12/2022;

Visto l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate:

-Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire dalle ore 17:00 del 31.03.2026 fino a cessata emergenza con l'obiettivo di assicurare, nell'ambito territoriale del Comune, le attività di coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione, di gestione della viabilità, di coordinamento con gli Enti sovra comunali e delle necessità connesse.

-Di attivare le funzioni:

n. F1 - FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA - PIANIFICAZIONE;

n. F2 - FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA;

n. F3 - FUNZIONE VOLONTARIATO

n. F4 - FUNZIONE MATERIALI E MEZZI;

n. F5 - FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI;

n. F6 - FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE;

n. F7 - FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITÀ;

n. F8 - COMUNICAZIONE;

n. F9 - FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITÀ SCOLASTICA;

SEGRETERIA DI COORDINAMENTO

STABILISCE CHE

-Il COC troverà ubicazione presso il Comune di Rocca San Giovanni, Piazza degli Eroi, 14 – Rocca San Giovanni (Ch), Ufficio Polizia Locale – Piano terra – Palazzo Municipale “G. Croce”;

-Le attività di coordinamento della funzione attivata e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco in qualità di autorità territoriale di protezione civile;

-Trattandosi di Servizio assicurato dall'Amministrazione comunale e non di emergenza a carattere Nazionale, vengono attivati i volontari di gruppi di volontariato;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.2 del 31-03-2026 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

-Le utenze telefoniche di riferimento per svolgere il servizio sopra indicato sono le seguenti:

- +39 339 8709635 - Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni;
- +39 331 1296752 – Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

-Che il presente provvedimento si ritiene efficace, senza ulteriore atto di revoca, fino al termine delle avverse condizioni meteorologiche.

DISPONE

-Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio (on-line) del Comune e venga trasmesso a:

Prefettura - UTG di Chieti;
Regione Abruzzo – Sala Operativa Regionale;
Provincia di Chieti;
Comando Provinciale Carabinieri Chieti;
Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
Questura di Chieti;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
Comando Vigili del Fuoco – Distaccamento Lanciano;
ASL Lanciano – Vasto - Chieti;
Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Rocca San Giovanni;
Servizio di Polizia Locale del Comune di Rocca San Giovanni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-03-2026 al 15-04-2026

Lì 31-03-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 01-04-2026

Rocca San Giovanni ,lì 01-04-2026

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 01-04-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL
TRAFFICO STRADA COMUNALE S.C. CONTRADA FOCE.**

L'anno duemilaventisei addì uno del mese di aprile, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3020/2026, ha comunicato che per la giornata di mercoledì 1° aprile 2026, è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto l' Avviso di criticità n. 1 del 31 marzo 2026 emesso dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3037/2026 del Centro Funzionale d'Abruzzo ad oggetto "Avviso condizioni meteorologiche avverse del 31/03/2026";

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3040/2026 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile – regione Abruzzo ad oggetto "D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, art. 12. Allerta meteo 31/03/2026 – 02/04/2026";

Dato atto che il territorio comunale è stato interessato da una intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2026 e che dalla mattinata del 31 marzo insistono precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

Considerato che a causa delle intense precipitazioni la strada Comunale S.C. Contrada Foce ha subito allagamenti che rendono le carreggiate impraticabili;

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall'evento pericoloso;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini, temporaneamente, la circolazione veicolare a modifica di quella vigente, al fine di mettere in sicurezza i luoghi sia per gli operatori che lavorano per il ripristino degli stessi, nonché per tutti gli utenti che dovessero transitarvi in tali condizioni;

Ritenuto nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al traffico veicolare della strada interessata dagli allagamenti fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 01/04/2026 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al transito della strada comunale S.C. Contrada Foce;

DISPONE

-La rimozione forzata dei veicoli in sosta, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a), del D.Lgs 285/92 e ss.mm.;

-Che il Settore Assetto e Gestione del Territorio provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

-Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line istituzionale;

-Che la presente ordinanza sia comunicata:

- all'U.T.G. Prefettura di Chieti;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.3 del 01-04-2026 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- al Comando di Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
- alla Regione Abruzzo;
- alla Provincia di Chieti;
- alla Protezione Civile regionale;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;

D E M A N D A

All'Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione, la manutenzione e la rimozione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal presente provvedimento. Alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo, o in alternativa, entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2026 al 16-04-2026

Lì 01-04-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 01-04-2026

Rocca San Giovanni ,lì 01-04-2026

Registro Generale n. 10

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 01-04-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA STRADA COMUNALE NOVELLA SANTA CALCAGNA E DI VIA FRANCESCO D'AGOSTINO IN ZONA CAVALLUCCIO.

L'anno duemilaventisei addì uno del mese di aprile, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3020/2026, ha comunicato che per la giornata di mercoledì 1° aprile 2026, è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto l' Avviso di criticità n. 1 del 31 marzo 2026 emesso dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3037/2026 del Centro Funzionale d'Abruzzo ad oggetto "Avviso condizioni meteorologiche avverse del 31/03/2026";

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3040/2026 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile – regione Abruzzo ad oggetto "D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, art. 12. Allerta meteo 31/03/2026 – 02/04/2026";

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3068/2026 ha comunicato che per la giornata di oggi, mercoledì 1° aprile 2026 è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro); criticità elevata/allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-A (Bacini del Tordino-Vomano); criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno), ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino alto del Sangro), criticità moderata/allerta gialla per rischio idraulico diffuso su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Dato atto che il territorio comunale è stato interessato da una intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2026 e che dalla mattinata del 31 marzo insistono precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

Considerato che a causa delle intense precipitazioni nella Strada comunale Novella Santa Calcagna si sono verificati smottamenti tali da rendere le carreggiate impraticabili;

Considerato altresì che a causa delle forti piogge anche il transito in Via Francesco D'Agostino nella zona Cavalluccio risulta rischioso;

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni degli anzidetti fenomeni e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza i tratti stradali interessati dagli eventi pericolosi;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini, temporaneamente, la circolazione veicolare a modifica di quella vigente, al fine di mettere in sicurezza i luoghi sia per gli operatori che lavorano per il ripristino degli stessi, nonché per tutti gli utenti che dovessero transitarvi in tali condizioni;

Ritenuto nelle more della messa in sicurezza dei predetti tratti stradali, di ordinare la chiusura al traffico veicolare della Strada comunale Novella Santa Calcagna interessata dagli smottamenti fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Ritenuto nelle more della messa in sicurezza dei predetti tratti stradali, di ordinare la chiusura al traffico veicolare di Via Francesco D'Agostino in zona Cavalluccio, fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 01/04/2026 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza:

- la chiusura al transito della Strada comunale Novella Santa Calcagna;
- la chiusura al transito di Via Francesco D'Agostino in zona Cavalluccio;

DISPONE

- La rimozione forzata dei veicoli in sosta, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a), del D.Lgs 285/92 e ss.mm.;
- Che il Settore Assetto e Gestione del Territorio provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
- Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line istituzionale;
- Che la presente ordinanza sia comunicata:
 - all'U.T.G. Prefettura di Chieti;
 - al Comando di Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
 - alla Regione Abruzzo;
 - alla Provincia di Chieti;
 - alla Protezione Civile regionale;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione, la manutenzione e la rimozione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal presente provvedimento. Alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo, o in alternativa, entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2026 al 16-04-2026

Lì 01-04-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 5 DEL 01-04-2026

Rocca San Giovanni ,lì 01-04-2026

Registro Generale n. 11

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 01-04-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL
TRAFFICO S.P. 81.**

L'anno duemilaventisei addì uno del mese di aprile, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3020/2026, ha comunicato che per la giornata di mercoledì 1° aprile 2026, è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto l' Avviso di criticità n. 1 del 31 marzo 2026 emesso dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3037/2026 con la quale il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26031 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015665-31/03/2026;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3040/2026 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Abruzzo ad oggetto “D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, art. 12. Allerta meteo 31/03/2026 – 02/04/2026”;

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3068/2026 ha comunicato che per la giornata di oggi, mercoledì 1° aprile 2026 è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro); criticità elevata/allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-A (Bacini del Tordino-Vomano); criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno), ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino alto del Sangro), criticità moderata/allerta gialla per rischio idraulico diffuso su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizione meteorologiche avverse n. 26032, estensione dell'avviso n. 26031 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015678-31/03/2026;

Dato atto che il territorio comunale è stato interessato da una intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2026 e che dalla mattinata del 31 marzo insistono precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

Dato atto che tali circostanze impongono agli Enti proprietari o in alternativa al Sindaco, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, una particolare attenzione al controllo delle infrastrutture e della incolumità di chi vi debba transitare;

Considerato che a causa delle intense precipitazioni nella S.P. 81, dall'incrocio di via Perazza fino al Palazzetto dello Sport, e dall' incrocio di Sterpari del Garda fino all'inizio di Contrada San Giacomo, sono stati segnalati smottamenti che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza stradale;

Sentito in merito per le vie brevi il Presidente della Provincia di Chieti;

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall'evento pericoloso;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini, temporaneamente, la circolazione veicolare a modifica di quella vigente, al fine di mettere in sicurezza i luoghi sia per gli operatori che lavorano per il ripristino degli stessi, nonché per tutti gli utenti che dovessero transitarvi in tali condizioni;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.5 del 01-04-2026 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

Ritenuto nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al traffico veicolare della strada interessata dagli smottamenti fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 01/04/2026 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al transito della S.P. 81, dall'incrocio di via Perazza fino al Palazzetto dello Sport, e dall'incrocio di Sterpari del Garda fino all'inizio di Contrada San Giacomo;

DISPONE

- La rimozione forzata dei veicoli in sosta, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a), del D.Lgs 285/92 e ss.mm.;
- Che il Settore Assetto e Gestione del Territorio provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
- Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line istituzionale;
- Che la presente ordinanza sia comunicata:
 - all'U.T.G. Prefettura di Chieti;
 - al Comando di Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
 - alla Regione Abruzzo;
 - alla Provincia di Chieti;
 - alla Protezione Civile regionale;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione, la manutenzione e la rimozione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal presente provvedimento. Alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo, o in alternativa, entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2026 al 16-04-2026

Lì 01-04-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 6 DEL 02-04-2026

Rocca San Giovanni ,lì 02-04-2026

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 02-04-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL
TRAFFICO S.P. 81 - LOCALITÀ CODACCHIE DALL'ALTEZZA DEL
CAMPO SPORTIVO FINO AL CENTRO STORICO.**

L'anno duemilaventisei addì due del mese di aprile, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3020/2026, ha comunicato che per la giornata di mercoledì 1° aprile 2026, è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto l' Avviso di criticità n. 1 del 31 marzo 2026 emesso dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3037/2026 con la quale il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26031 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015665-31/03/2026;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3040/2026 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Abruzzo ad oggetto “D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, art. 12. Allerta meteo 31/03/2026 – 02/04/2026”;

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3068/2026 ha comunicato che per la giornata di oggi, mercoledì 1° aprile 2026 è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro); criticità elevata/allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-A (Bacini del Tordino-Vomano); criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno), ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino alto del Sangro), criticità moderata/allerta gialla per rischio idraulico diffuso su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizione meteorologiche avverse n. 26032, estensione dell'avviso n. 26031 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015678-31/03/2026;

Dato atto che il territorio comunale è stato interessato da una intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2026 e che dalla mattinata del 31 marzo insistono precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

Dato atto che tali circostanze impongono agli Enti proprietari o in alternativa al Sindaco, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, una particolare attenzione al controllo delle infrastrutture e della incolumità di chi vi debba transitare;

Considerato che a causa delle intense precipitazioni nella S.P. 81, dall'altezza del Campo Sportivo in C.da Codacchie e fino all'ingresso del Centro Storico di Rocca San Giovanni, sono stati segnalati smottamenti che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza stradale;

Sentito in merito per le vie brevi il Presidente della Provincia di Chieti;

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall'evento pericoloso;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini, temporaneamente, la circolazione veicolare a modifica di quella vigente, al fine di mettere in sicurezza i luoghi sia per gli operatori che lavorano per il ripristino degli stessi, nonché per tutti gli utenti che dovessero transitarvi in tali condizioni;

Ritenuto nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al traffico veicolare della strada interessata dagli smottamenti fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 02/04/2026 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al transito della S.P. 81, dall'altezza del Campo Sportivo in C.da Codacchie fino all'ingresso del Centro Storico di Rocca San Giovanni;

DISPONE

- La rimozione forzata dei veicoli in sosta, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a), del D.Lgs 285/92 e ss.mm.;
- Che il Settore Assetto e Gestione del Territorio provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
- Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line istituzionale;
- Che la presente ordinanza sia comunicata:
 - all'U.T.G. Prefettura di Chieti;
 - al Comando di Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
 - alla Regione Abruzzo;
 - alla Provincia di Chieti;
 - alla Protezione Civile regionale;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione, la manutenzione e la rimozione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal presente provvedimento. Alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo, o in alternativa, entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-04-2026 al 17-04-2026

Lì 02-04-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 7 DEL 02-04-2026

Rocca San Giovanni ,lì 02-04-2026

Registro Generale n. 13

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 7 DEL 02-04-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERDIZIONE DEI
SENTIERI NATURALISTICI NELL'AMBITO DELLA RISERVA
NATURALE REGIONALE "GROTTA DELLE FARFALLE"**

L'anno duemilaventisei addì due del mese di aprile, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3020/2026, ha comunicato che per la giornata di mercoledì 1° aprile 2026, è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU- D2 (Bacino basso del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto l'Avviso di criticità n. 1 del 31 marzo 2026 emesso dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3037/2026 con la quale il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26031 prot. DPC- DPC_Generale-P-STELEX-0015665-31/03/2026;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3040/2026 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Abruzzo ad oggetto “D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, art. 12. Allerta meteo 31/03/2026 – 02/04/2026”;

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3068/2026 ha comunicato che per la giornata di mercoledì 1° aprile 2026 è prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso su ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro); criticità elevata/allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato su ABRU-A (Bacini del Tordino-Vomano); criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso su ABRU-B (Bacino dell'Aterno), ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1(Bacino alto del Sangro), criticità moderata/allerta gialla per rischio idraulico diffuso su ABRU-E (Marsica), e ha invitato i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi;

Visto che il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizione meteorologiche avverse n. 26032, estensione dell'avviso n. 26031 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015678-31/03/2026;

Dato atto che il territorio comunale è stato interessato da una intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2026 e che dalla mattinata del 31 marzo insistono precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

Dato atto che tali circostanze impongono agli Enti proprietari o in alternativa al Sindaco, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, una particolare attenzione al controllo delle infrastrutture e della incolumità di chi vi debba transitare;

Considerato che a causa delle intense precipitazioni è necessario effettuare apposito monitoraggio sui sentieri di cui all'oggetto;

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza i sentieri di cui sopra;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 02/04/2026 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza l'interdizione immediata all'accesso e allo stazionamento nei sentieri naturalistici presenti nell'ambito della Riserva Naturale Regionale “Grotta delle Farfalle”;

DISPONE

-Che il Settore Assetto e Gestione del Territorio provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

-Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online istituzionale;

-Che la presente ordinanza sia comunicata:

- all'U.T.G. Prefettura di Chieti;
- al Comando di Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
- all'Associazione Ambiente e/Vita Abruzzo;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.7 del 02-04-2026 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- alla Regione Abruzzo;
- alla Provincia di Chieti;
- alla Protezione Civile regionale;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione, la manutenzione e la rimozione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal presente provvedimento. Alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo, o in alternativa, entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-04-2026 al 17-04-2026

Lì 02-04-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 10 DEL 20-04-2026

Rocca San Giovanni ,lì 20-04-2026

Registro Generale n. 19

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 20-04-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: STATO DI CRITICITÀ PER EVENTI METEOROLOGICI - CHIUSURA
DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)**

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di aprile, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

Premesso che:

-il territorio comunale è stato interessato da un' intensa perturbazione temporalesca nei giorni 30 e 31 marzo 2026 e nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2026, con precipitazioni intense e persistenti e forti raffiche di vento, che hanno generato allagamenti in varie zone;

-il Centro Funzionale d'Abruzzo al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, ha raccomandato alle Amministrazioni comunali, tra l'altro di prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui erano presenti movimenti franosi e sulle aree percorse da incendi;

-al fine di coordinare tutte le azioni a carico dell'Ente volte a garantire la pubblica e privata incolumità, segnatamente per quanto attiene le operazioni di interdizione delle zone pericolose, per la gestione della viabilità e per le operazioni di assistenza alla popolazione,

nonché per il coordinamento con gli Enti sovraordinati e i gestori delle reti viarie sovracomunali, lo scrivente ha emanato l'ordinanza Sindacale n. 2/8 R.G. del 31/03/2026 ad oggetto "Stato di criticità per eventi meteorologici - Apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)";

Dato atto che il C.O.C., attivato presso la Sede Municipale ha gestito e coordinato l'emergenza, disponendo gli interventi urgenti per la gestione della viabilità, l'apposizione delle opere immediate di presidio, garantendo le informazioni alla popolazione e gestendo le informazioni con gli Enti sovraordinati;

Preso atto che dal tardo pomeriggio del 03 aprile 2026 sono cessate le intense precipitazioni su tutto il territorio comunale e che la situazione è tornata alla normalità;

Sentiti in merito i Responsabili delle Funzioni del C.O.C. attivate con il provvedimento de quo;

Dato atto che le residue necessità di ripristino della viabilità danneggiata, rimozione fango e pulizia strade possono essere gestite con gli strumenti ordinari;

Rilevato pertanto essere concluse le condizioni di urgenza e di pericolo che hanno determinato la necessità dell'emanazione dell'atto richiamato e di conseguenza poter procedere alla chiusura del Centro Operativo Comunale (C.o.c.);

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di C.C. n.46 del 21/12/2022;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 1/2018 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

-la **CHIUSURA del Centro Operativo Comunale - C.O.C.** disposto con l'**Ordinanza Sindacale n. 2/8 R.G. del 31/03/2026**, ritenute concluse le necessità di assicurare le attività di coordinamento dei servizi di gestione dell'emergenza, assistenza alla popolazione, di gestione della viabilità, coordinamento con le autorità sovracomunali e delle necessità connesse all'emergenza meteo del 31 marzo 2026 e dell' 1, 2 e 3 aprile 2026;

DISPONE

-di trasmettere la presente Ordinanza ai soggetti di seguito elencati, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:

- Prefettura - UTG di Chieti;
- Regione Abruzzo – Sala Operativa Regionale;
- Provincia di Chieti;
- Comando Provinciale Carabinieri Chieti;
- Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- Questura di Chieti;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.10 del 20-04-2026 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- Comando Vigili del Fuoco – Distaccamento Lanciano;
- ASL Lanciano – Vasto - Chieti;
- Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Rocca San Giovanni;
- Servizio di Polizia Locale del Comune di Rocca San Giovanni.

-di dare comunicazione della presente ordinanza alla popolazione a mezzo di affissione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente, nonché a mezzo di condivisione sui canali social dell'Ente;

INFORMA

-che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

AVVERTE

-che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-04-2026 al 05-05-2026

Lì 20-04-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 12 DEL 28-04-2026

Rocca San Giovanni ,lì 28-04-2026

Registro Generale n. 22

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 28-04-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI
UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di aprile, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;
- numerose segnalazioni sono giunte da parte di cittadini, preoccupati per la costante presenza di cinghiali selvatici, allo stato brado, nel centro abitato;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con persone e animali domestici;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;
- il perdurare della presenza di cinghiali in dette zone, sempre più numerosa a causa della riproduzione, determina una situazione di rischio avvertita da tutta la collettività;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali n. 12/31 R.G. del 19.07.2022 parzialmente modificata ed integrata con la successiva n. 14/34 R.G. del 02.08.2022, n. 7/16 R.G. del 18.04.2023, n. 17/38 R.G. del 28.08.2023, n. 1/2 R.G. del 09-01-2025 parzialmente modificata con la successiva n. 2/3 R.G. del 09/01/2025 e n. 8/24 R.G. del 19/05/2026, relative alla prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici in ambito urbano, provvedimenti che hanno permesso di ridurre la presenza di cinghiali nelle aree urbane del Comune di Rocca San Giovanni;

CONSIDERATO che il problema, seppur mitigato, non è stato risolto con gli interventi sinora attuati anche e, soprattutto, a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie e dell'esistenza di branchi erratici capaci di considerevoli spostamenti, spesso tra territori di comuni diversi;

RITENUTO, a seguito delle segnalazioni pervenute, poter valutare in n. 30 esemplari circa i cinghiali che al momento frequentano le aree urbane e periferiche del Comune;

DATO ATTO che il Corpo di Polizia Provinciale di Chieti, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3901 del 28/04/2026, la disponibilità all'abbattimento dei capi stimati;

TENUTO CONTO che, stante le segnalazioni ricordate, occorre assicurare per l'anno 2026, l'adozione delle misure al riguardo della problematica evidenziata, per la presenza in via continuativa di gruppi di cinghiali nelle località Foce, Mortelle, Montegranaro, Vallevò, Piane Favaro, Santa Calcagna, San Giacomo;

EVIDENZIATO che tale presenza provoca preoccupazione nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose e impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. "*Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione*" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: "*Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*";

VISTI:

1. la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. *“Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”* ed in particolare:
 - l'articolo 44, comma 4, secondo il quale: *“Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7”*.
 - l'articolo 44 comma 7 secondo il quale: *“... Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:*
 - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) guardie venatorie volontarie;*
 - d) guardie ambientali volontarie;*
 - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione”*;
2. la Disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo (2022-2027), approvata con D.G.R. n. 306 del 10.06.2022;

VALUTATO che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza, come previsto per legge;

RITENUTO necessario stante la situazione descritta di attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

VISTO che, in data 07/07/2022, prot. n. 5932, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato richiesto parere tecnico, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/2004, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota del 18/07/2022, prot. n. 6198, con la quale detto Istituto ha ritenuto “tecnicamente accettabile” l'attività di contenimento che questo Comune intende attuare;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel menzionato parere raccomanda:

- che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti);
- la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla

completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;

-di dare ampia diffusione sul territorio delle indicazioni sopra riportate e rimandando alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di riferimento nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio;

RITENUTO necessario raccomandare l'adozione, contestualmente alle attività di controllo, delle seguenti specifiche misure che potranno scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, c 2 della L. n. 221/2015);
- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- installazione di apposita segnaletica "animali selvatici vaganti" integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle limitrofe:
 - Foce;
 - Mortellete;
 - Montegranaro;
 - Vallevò;
 - Piane Favaro;
 - Santa Calcagna;
 - San Giacomo;
2. A chiunque di non fornire alimenti di qualsiasi genere e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
3. Ai proprietari o possessori di terreni prospicienti le strade del Comune di mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;
4. Alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell'organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;

INCARICA

- La Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento della Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario. Detta Polizia Provinciale, per l'esecuzione di quanto richiesto, si potrà avvalere dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 44, L.R. 10/2004, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
 - a) *proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) *personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) *guardie venatorie volontarie;*
 - d) *guardie ambientali volontarie;*
 - e) *cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;*
- Gli Agenti o Ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo

temporaneamente interdette al transito di persone e mezzi estranei, tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;

- La Società RIECO S.p.A. di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

SPECIFICA

1. Qualora le attività di controllo debbano essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero *“nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”*, esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza;
2. Che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni per un periodo di 120 (centoventi) giorni;
3. Qualora si proceda all'abbattimento degli animali la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i 30 esemplari facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. Che l'assegnazione degli animali abbattuti, a cura della Polizia Provinciale, avvenga in modalità gratuita a favore dei soggetti che coadiuvano le operazioni di controllo della fauna selvatica, disposte attraverso la presente ordinanza, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare, a parziale ristoro dei costi e dell'impegno sostenuto;
5. Che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. La divulgazione su tutto il territorio comunale di un “Avviso alla Cittadinanza” con l'indicazione delle regole generali di comportamento inerenti alla presenza di cinghiali;

3. Che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica;
4. Il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 7 aprile 2022, n. 29 (obbligo di segnalazione rinvenimento esemplari di cinghiale alla Asl – Servizio Veterinario);
5. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
 - Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;
 - Comando Polizia Municipale di Rocca San Giovanni;
 - RIECO S.p.A.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2026 al 13-05-2026

Lì 28-04-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 29-04-2026

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER "STATO DI ALLARME DOVUTO AD OPERAZIONI DI BONIFICA DI ORDIGNO BELLICO" . TEMPORANEA INTERDIZIONE DI TRANSITO E STAZIONAMENTO NELL'AREA A PERSONE E VEICOLI.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di aprile,

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 28 aprile 2026, la Prefettura di Chieti inviava propria nota con la quale comunicava che la Capitaneria di porto di Ortona ha segnalato il ritrovamento di ordigno bellico inesploso in prossimità della costa in località Rocca San Giovanni a circa 200 mt. a sud del trabocco "Punta Isolata";
- Che a seguito di detto ritrovamento si sono immediatamente attivati protocolli e procedure per le operazioni di disinnescamento dell'ordigno che avverranno in data 29 aprile 2026;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona del 29.04.2026 con la quale si inibisce l'avvicinamento all'area interessata per un raggio di non meno di 150 mt. fino alla rimozione dell'Ordigno;

CONSIDERATO che la Prefettura di Chieti richiede all'Amministrazione Comunale un analogo provvedimento di interdizione per l'area interessata dall'area a terra in vista delle operazioni di bonifica;

PRESO ATTO che è stato confermato che le operazioni di bonifica dell'Ordigno sono programmate per la giornata del 30 aprile 2026 a partire dalle ore 09:00 a cura del nucleo CMD del 11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia dell'Esercito;

RITENUTO necessario, pertanto, a tutela dell'incolumità della popolazione, provvedere a vietare l'accesso alla zona e area circostante non meno di 150 mt dall'area interessata con effetto immediato, e a qualsiasi persona non autorizzata ai lavori di bonifica dell'ordigno, e per la giornata di giovedì 30 aprile 2026 con ampliamento del margine;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra,

- 1) l'interdizione a chiunque non autorizzato e con effetto immediato dell'accesso e stazionamento nell'area interessata nei pressi del Trabocco punta isolata 200 mt vs sud e per un area non meno di 150 mt.
- 2) dalle ore 08;00 fino alla cessazione dello stato di allarme in data 30 aprile 2026 il divieto di circolazione e transito sia veicolare che pedonale sulla pista ciclabile (Via Verde) dall'ex cavalcavia ferroviario in Loc. Foce fino a Vallevò All'Area denominata "Porticciolo" con divieto altresì di ingresso e transito sulla stessa Via Verde da qualsiasi via ad uso privato.

DEMANDA

Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsto.

AVVERTE

Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, l'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 c.p.,

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota alla popolazione, con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line e sul sito web del Comune e con altre forme utili di comunicazione e diffusione.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- 1) Alla Prefettura di Chieti
- 2) Al Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia
- 3) Al Servizio di Polizia Locale di Rocca San Giovanni
- 4) Alla Capitaneria di Porto di Ortona

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.

Per motivi di legittimità è consentito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Rocca San Giovanni.

Dalla sede municipale, li 29 aprile 2026

IL SINDACO
(Dott. Fabio Caravaggio)

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.13 del 29-04-2026 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2026 al 14-05-2026
Lì 29-04-2026

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.: 0872/60121

Fax: 0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 15 DEL 27-05-2026

Rocca San Giovanni ,lì 29-05-2026

Registro Generale n. 29

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 27-05-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL
TRAFFICO DELLA STRADA COMUNALE CORVETTO
DALL'INCROCIO CON VIA MAZZINI.**

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di maggio, il Responsabile del servizio
CARAVAGGIO FABIO

Visto il verbale redatto in data 20/04/2026 dal personale tecnico del Settore “Assetto e Gestione del Territorio” di questo Ente ad oggetto “Verbale di sopralluogo tecnico per accertamento fenomeno franoso e stato di degrado fabbricati in area limitrofa a Via Mazzini” il quale è stato rubricato al prot. 3982 in data 29/04/2026;

Dato atto che dall'analisi del verbale di cui sopra emerge un grave stato di pericolo causato dalla frana dell'area a valle identificata al C.T. foglio 16 Part.IIIa 402 (e limitrofe) causata dai fenomeni alluvionali verificatisi nel periodo tra fine marzo e inizio aprile 2026 oltre che dalla presenza di fabbricato collabente ovvero vecchie abitazioni in disuso ed in pessimo stato manutentivo e conservativo, nello specifico identificate al NCEU al foglio 16 Part.IIIa 404 Sub. 16-17-27 (*piano sottostrada*), sub. 19 e 20 (*piano terra*) sub. 21-22 (*piano primo*) le cui proprietà sono individuabili come da elaborato planimetrico agli atti dell'Agenzia delle Entrate-Sezione Territorio;

Rilevato che sussistono le condizioni di potenziale crollo di tali porzioni di fabbricato (in parte già sopravvenuto) e l'avanzamento della frana tale da interessare aree pubbliche ovvero la limitrofa Strada Comunale Via Corvetto, dall'incrocio con Via Mazzini;

Ritenuto nelle more della messa in sicurezza dei predetti tratti stradali, oltre che nella messa in sicurezza del fabbricato collabente, di ordinare la chiusura al traffico veicolare della Strada Comunale Corvetto, interessata a margine dagli smottamenti, fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini, temporaneamente, la circolazione veicolare ed il transito pedonale a modifica di quella vigente, al fine di mettere in sicurezza i luoghi sia per gli operatori che lavorano per il ripristino degli stessi, nonché per tutti gli utenti che dovessero transitarvi in tali condizioni;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 30/06/2026 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al traffico di veicoli e pedoni della Strada Comunale Corvetto, dall'incrocio con Via Mazzini, eccetto transito pedonale dei residenti e del personale "S.A.S.I. S.p.A." o da esso incaricato al fine di espletare le attività di manutenzione sulle reti tecnologiche ivi presenti di loro competenza;

DISPONE

- La rimozione forzata dei veicoli in sosta, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a), del D.Lgs 285/92 e ss.mm.;

- Che venga data pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line istituzionale;

-Che la presente ordinanza sia comunicata:

- all'U.T.G. Prefettura di Chieti;
- al Comando di Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
- alla Regione Abruzzo;
- alla Provincia di Chieti;
- alla Protezione Civile regionale;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.15 del 27-05-2026 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- Comado Stazione dei Carabinieri di Fossacesia;

D E M A N D A

All'Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione, la manutenzione e la rimozione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal presente provvedimento.

Alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Abruzzo, o in alternativa, entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-05-2026 al 13-06-2026

Lì 29-05-2026

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO